



REGOLAMENTO BACHECHE ESPOSTE SU TERRITORIO DEL COMUNE DI RADICONDOLI.

TITOLO I

FONDAMENTO NORMATIVO

ART. 1

1. Il presente Regolamento Comunale disciplina in maniera specifica e dettagliata l'affissione di Bacheche su immobili di proprietà privata e/o pubblica, allo solo scopo di esporre all'interno delle stesse avvisi contenenti scritti o immagini con finalità divulgative rientranti nel presupposto indicato dall'art. 17 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (esenzioni dall'imposta sulla pubblicità).

DELLE BACHECHE ESPOSTE SU AREE O PROPRIETA' PRIVATE.

ART. 2

1. Si definisce Bachecca una vetrinetta con frontale apribile, esposta al pubblico contenente scritti, immagini ed oggetti con finalità divulgative, informative, culturali, didattiche, purchè non a scopi pubblicitari e/o commerciali.

2. L'installazione, anche provvisoria di Bacheche su aree di proprietà private è subordinata all'autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del settore tecnico o suo delegato, che dovrà verificare la corrispondenza della richiesta ai dettami del piano particolareggiato e/o di altri vincoli o norme tecniche vigenti all'atto di presentazione della domanda.

3. E' considerata richiesta di apposizione provvisoria l'esposizione che non superi giorni 15 compreso il giorno di installazione e quello della effettiva rimozione.

ART. 3

1. In caso di esecuzione di lavori sia pubblici che privati che richiedono la temporanea rimozione della Bachecca il concessionario dell'autorizzazione deve provvedere alla rimozione e alla eventuale ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie a propria cura e spese.

2. Qualora non si ottemperi alla rimozione entro 3 giorni dalla comunicazione e/o immediatamente per i casi di urgenza il Responsabile del settore Tecnico può ordinare la rimozione forzata della Bachecca a spese degli autorizzati e revocare l'autorizzazione con decorrenza immediata.

ART. 4

L'autorizzazione può essere revocata dall'Ufficio Tecnico nei seguenti casi:

- a) non corrispondenza al presente Regolamento;
- b) ragioni di pubblica utilità.

ART. 5

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda nominativa corredata dalla seguente documentazione:

- a) Generalità del richiedente;
- b) Motivazione e modalità di impiego della Bachecca;
- c) Disegno in scala non inferiore a 1:5 della Bachecca e del suo posizionamento;
- d) Relazione illustrativa nella quale sono precisati i materiali utilizzati e i colori da impiegare;
- e) Fotografie a colori dell'esatta ubicazione della Bachecca;
- f) Autorizzazione scritta del proprietario del bene sul quale la Bachecca insisterà. Il richiedente verrà considerato come titolare e responsabile della Bachecca fino ad eventuale richiesta di variazione scritta.

ART. 6

1. Per la scelta dei materiali e dei colori si dovrà tenere in considerazione la tipologia edilizia del luogo e delle Bacheche vicini già esistenti (intendendo per vicine quelle collocate nella stessa via o quartiere che rispondono ai requisiti del presente regolamento).

2. In mancanza di precise descrizioni dettate da piani urbanistici, le Bacheche dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) Il telaio perimetrale può essere realizzato:
 - Ferro battuto con finitura di colore grigio scuro;
 - Profilati estrusi in lega di alluminio o ferro di colore grigio scuro;
 - Legno con coloritura conguagliata a castagno.
- b) La svecchiatura sia fissa che mobile deve essere realizzata in vetro trasparente incolore stratificato o temperato.
- c) Non sono ammesse luci interne.
- d) Gli ingombri massimi ammessi sono:
 - Altezza mm. 1000 – Larghezza mm. 800 – Profondità mm. 50.

TITOLO II

DELLE BACHECHE DI PROPRIETA COMUNALE ESPOSTE SU IMMOBILI COMUNALI

ART. 7

1. Le Bacheche collocate negli edifici di proprietà del Comune di Radicondoli, acquistate e affisse direttamente dall'Ente, sono concesse esclusivamente, alle associazioni ed alle società sportive che svolgono attività senza finalità di lucro, al fine di facilitare l'accesso della cittadinanza all'informazione e comunicazione locale.

2. Le domande di affissione di Bacheche da parte di associazioni e/o società sportive che svolgono attività senza finalità di lucro devono essere dirette in via prioritaria su immobili di proprietà pubblica e solo ove non ci siano spazi disponibili su tali immobili possono essere indirizzate verso immobili di proprietà privata, sottostando alle regole indicate dall'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 8

Il Comune si riserva l'utilizzo diretto di n. 2 Bacheche comunali, nel paese di Radicondoli ed n. 1 Bacheca nel paese di Belforte, per l'informazione istituzionale e per le proprie attività.

ART. 9

1. Le Bacheche di proprietà comunale installate su edifici di sua proprietà non riservate all'amministrazione comunale sono concesse, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, a seguito di istanza nominativa corredata dalla seguente documentazione:

- a) Generalità del richiedente (in caso di associazione indicare il responsabile legale);
- b) Gestore della Bacheca(per il possesso delle chiavi);
- c) Motivazione e modalità di impiego della Bacheca;
- d) Ricevuta di versamento della tassa di concessione.

3. Si fissa la tassa per la concessione della Bacheca di proprietà comunale in Euro 50,00. La tassa va pagata al rilascio della concessione e gli anni successivi per l'intera durata della concessione, entro il 30 Marzo di ogni anno.

3. A garanzia del rispetto delle norme di cui al comma precedente, il concessionario presterà un deposito cauzionale pari ad €. 50,00, da versare presso la Tesoreria comunale nelle forme che saranno indicate dall'Ufficio Tributi.

ART. 10

1. La concessione della Bacheca ha durata quinquennale con diritto di prelazione in capo agli assegnatari della Bacheca che abbiano esercitato il proprio diritto prima della scadenza della concessione nel rispetto delle modalità descritte nell'art. 8 del presente Regolamento.

2. La manutenzione ordinaria della Bacheca è a carico del concessionario. E' altresì a carico del concessionario la sostituzione del vetro, che per qualsiasi motivo si rendesse necessario.

3. Durante il periodo elettorale l'affissione nella Bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.

4. Il concessionario risponde del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.

ART. 11

1. Il massimo spazio che può essere concesso al medesimo richiedente è di una Bacheca.

2. in caso di cessazione della propria attività o in caso di rinuncia all'uso della Bacheca, il concessionario dovrà farsi carico dell'immediata restituzione delle chiavi al responsabile dell'Ufficio Tecnico. In caso di mancata restituzione entro 3 mesi da detta rinuncia o cessazione di attività, l'Ente Comunale sarà legittimato a trattenere, a titolo di penale, il deposito cauzionale versato dal concessionario secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del presente Regolamento.

3. E' fatto divieto al concessionario, pena la revoca della concessione, cedere a terzi l'uso della Bacheca avuta in concessione.

ART. 12

1. L'Ufficio Comunale a cui fare riferimento per ogni richiesta, problema o comunicazione è l'ufficio Tecnico Comunale.

2. Le chiavi della Bacheca presenti in duplice copia saranno conservate all'Ufficio Tecnico e consegnate al concessionario.

TITOLO III

DELLE BACHECHE DI PROPRIETA PRIVATA ESPOSTE SU IMMOBILI COMUNALI

Art. 13

1. Le associazioni senza scopo di lucro possono affiggere Bacheche, acquistate direttamente, su immobili di proprietà comunale, all'esclusivo scopo di facilitare l'accesso della cittadinanza all'informazione e alla comunicazione locale, semprechè non siano utilizzati per scopi pubblicitari e/o commerciali. Anche per questo tipo di Bacheche deve essere seguito l'iter procedurale e le regole previste dal presente Regolamento comunale indicato negli art. 2,3,4,5,6.

2. Le Bacheche di proprietà di associazioni senza scopo di lucro, che siano affisse ad immobili di proprietà comunale, sono soggette, oltre che ad ottenere la concessione in base a quanto indicato nel comma precedente, al pagamento di una tassa corrispondente ad € 25, 00. La tassa va pagata al rilascio della concessione e gli anni successivi per l'intera durata della concessione, entro il 30 Marzo di ogni anno.

3. A garanzia del rispetto delle norme di cui al comma precedente, il concessionario presterà un deposito cauzionale pari ad €. 50,00, da versare presso la Tesoreria comunale nelle forme che saranno indicate dall'Ufficio Tributi.

Art. 14

La concessione della Bachecha ha durata quinquennale con diritto di prelazione in capo agli assegnatari della Bachecha che abbiano esercitato il proprio diritto prima della scadenza della concessione nel rispetto delle modalità descritte nell'art. 8 del presente Regolamento.

2. La manutenzione ordinaria della Bachecha è a carico del concessionario. E' altresì a carico del concessionario la sostituzione del vetro, che per qualsiasi motivo si rendesse necessario.

4. Il concessionario risponde del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.

Art. 15

1. Il massimo spazio che può essere concesso al medesimo richiedente è di una Bachecha.

3. E' fatto divieto al concessionario, pena la revoca della concessione, cedere a terzi l'uso della Bachecha avuta in concessione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14

1. Il Comune di Radicondoli può con atto motivato, procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per ragioni di pubblica utilità senza essere tenuto a corrispondere nessun indennizzo.

2. La revoca della concessione della Bachecha da parte del Comune può altresì avvenire per i seguenti motivi:

a) Utilizzo della bachecha per scopi diversi da quelli consentiti dal regolamento.

b) Mancato versamento della tassa annuale di concessione della Bachecha (fissata in € 50,00 annuali (per le Bacheche di proprietà comunale) ed in € 25,00 annuali (per le Bacheche di proprietà

di associazioni senza scopo di lucro affisse su immobili di proprietà comunale), entro il 30 Marzo di ogni anno.

c) Disuso della Bacheca per sei mesi consecutivi.

ART. 15

1. l'installazione di una Bacheca senza la preventiva autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Ufficio, comporterà l'emissione dell'ordinanza di rimozione a spese del soggetto, persona fisica e/o giuridica che ha effettuato l'installazione abusiva, su immobili di proprietà sia pubblica che privata.

ART. 16

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno In cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione

Delibera di G.M. n° 155 del 13.12.2010

Approvato con delibera di C.C. n° 48 del 20.12.2010